



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 189-2024 - Seduta N° 3857 - del 01/03/2024 - Numero d'Ordine 18

Prot/2024/249861

Oggetto Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti. Indirizzi ad A.Li.Sa”

Struttura Proponente Settore Staff e affari giuridici della Direzione generale di area Salute e servizi sociali

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	3

Relatore alla Giunta GRATAROLA Angelo

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub J

**Elementi di corredo all'Atto:**

---

## LA GIUNTA REGIONALE

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e ss.mm. ii;
- il decreto del Ministero Salute 2 aprile 2015, n. 70 *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*;
- il DPCM del 12/1/2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza"* di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il decreto del Ministero Salute 23 maggio 2022, n. 77 *"Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale"*;
- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"* e, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettere a) e b) di modifica, tra l'altro, degli articoli 8 quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/92 come segue:
  - alla lettera a) mediante la sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 quater, disponendo che *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131"*;
  - alla lettera b) punto 1, mediante l'inserimento, dopo il comma 1 dell'art. 8 quinquies, del comma 1 bis, stabilendo che *"I soggetti privati di cui al comma 1 [interessati dagli Accordi contrattuali] sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione ditale soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a ali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7"*.
- il decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022 *"Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie"*;
- il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;

- le leggi regionali:
  - 7 dicembre 2006, n. 41 *“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”* e ss.mm.ii.;
  - 29 luglio 2016, n. 17 *“Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”* e ss.mm.ii., ai sensi della quale A.Li.Sa. provvede, tra l’altro, alla definizione e stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati di cui all’art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 (art. 3 comma 2, lett. i) in ragione dei fabbisogni sanitari e sociosanitari della popolazione ligure anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi;
  - 11 maggio 2017, n. 9 *“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”* come modificata, da ultimo con la legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e, in particolare,
    - l’art. 12 secondo cui A.Li.Sa. *“ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, stipula gli accordi di cui all’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati”*;
    - l’art. 13 comma 01, secondo cui *“A.Li.Sa. espleta le procedure di selezione di cui all’articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e stipula i contratti con i soggetti privati accreditati di cui al comma 2 del medesimo articolo”*;
    - l’art. 13, comma 1, secondo cui *“le ASL applicano i contratti stipulati da A.Li.Sa. con i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni”*.
  - 29 dicembre 2021, n. 22 e, in particolare, l’art. 29 *“Modifica all’articolo 3 della L.R. n. 17/2016”*.

RICHIAMATE, inoltre le deliberazioni della Giunta regionale nn.:

- 547, del 22/06/2021 *“Nomina Direttore Generale dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.)”*.
- 147, del 4/3/2022 *“Assegnazione e definizione dei budget per l’esercizio 2022: formalizzazione del percorso e degli esiti del negoziato con Aziende, IRCCS ed Enti del S.S.R.”*;
- 517, del 7/6/2022 *“Disposizioni in merito alla remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale”*;
- 1259, del 16/12/2022 *“Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm. ii.. Provvedimenti conseguenti”*.
- 909 del 25/9/ 2023 *“DGR 1259, del 16/12/2022 “Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti”. Indirizzi ad A.Li.Sa”*
- 1230 del 7/12/2023 *“Aggiornamento del Manuale di Accreditamento Istituzionale della Regione Liguria di cui alla DGR 1185/2017 e delle Procedure di Accreditamento Istituzionale di cui alla DGR n. 945/2018”*

RICHIAMATE altresì:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 460, del 16.12.2020 *“Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Programmazione tetto di spesa 1° semestre 2021”*;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di A.Li.Sa. nn.:

- 249, del 08/07/2021 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021";
- 397, del 28/10/2021 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 31/12/2021"
- 469, del 22/12/2021 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/06/2022";
- 186, del 14.06.2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Rinnovo contrattuale fino al 31/12/2022";
- 419 del 29.12.2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/09/2023 ai sensi della DGR 1259/2022";
- 218 del 28.9.2023 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 31/03/2023 ai sensi della DGR 909/2023";
- 14 del 30.01.2024 "Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022. Criteri di selezione dei soggetti privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali".

OSSERVATO in particolare che, con la novella di cui alla citata Legge n. 118/2022:

- è stato rinviato a successivo decreto del Ministro della Salute la definizione di nuovi criteri e modalità per la concessione dell'accREDITAMENTO a nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;
- viene introdotto il principio dell'evidenza pubblica nella selezione dei soggetti privati accreditati che possono essere contrattualizzati da parte delle Aziende sanitarie.

OSSERVATO che, conseguentemente, l'articolo 5 del citato decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022 ha stabilito, tra l'altro, che:

1. *"Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'articolo 8-quater, comma 7 e all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*
2. *Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome adeguano alle disposizioni del presente decreto il proprio sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di cui agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto del contesto del proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi di specifico regolamento.*
3. *Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accREDITAMENTO e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.*
4. *La verifica di attuazione del presente provvedimento costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 23 marzo 2005".*

DATO ATTO che, con la citata DGR 1230/2023:

- è stato aggiornato il Manuale di Accreditamento Istituzionale della Regione Liguria, in adeguamento alle disposizioni nazionali e, in particolare, alle disposizioni di cui alla citata L. 118/2022 e alle indicazioni di cui all'Allegato A) del citato decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022;
- è stato stabilizzato il tavolo sincronizzato tra Regione, Alisa, enti gestori e OO.SS. in materia sociosanitaria.

OSSERVATO, inoltre, che A.Li.Sa.:

- ha proceduto alla definizione del fabbisogno di assistenza sanitaria e sociosanitaria delle singole ASL della Regione e del relativo volume massimo di prestazioni, al cui proposito è attualmente in corso il confronto con le singole Aziende Sociosanitarie;
- ha adottato la citata delibera n. 14/2024 in merito ai criteri di selezione dei soggetti privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali.

OSSERVATO che con la citata DGR n. 909/2023 si è stabilito di dare mandato ad Alisa di prorogare l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, fino alla data del 31 marzo 2024, o a data antecedente, per le aree di assistenza in cui non si rendessero necessari ulteriori approfondimenti o valutazioni di tipo tecnico;

DATO ATTO che l'art. 4, comma 7 bis del citato Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto che *“il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024”*.

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure, conformemente al disposto del citato art. 4, comma 7 bis, del D.L. 215/2023, che i contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale vengano prorogati fino al 31 dicembre 2024 - o a data diversa stabilita a livello nazionale - in ragione della necessità di favorire la continuità assistenziale in ambito sociosanitario, nonché di mantenere l'offerta di prestazioni sanitarie in risposta al fabbisogno sanitario dei cittadini liguri, anche al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni stesse.

RITENUTA, altresì, pertanto, la necessità di dare mandato:

- ad Alisa, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure, di prorogare ulteriormente l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, al massimo fino alla data del 31 dicembre 2024 o a data diversa stabilita a livello nazionale.
- ad A.Li.Sa. stessa e alle ASL del Sistema sanitario della Regione Liguria dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione dei contratti e il successivo monitoraggio degli stessi.

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento afferiscono a prestazioni che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui alla Missione 13, *“Tutela della Salute”*, Programma 1 *“Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”*, Titolo 1 *“Spese Correnti”* del Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026”.

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola

## DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate

1. **di dare mandato** ad Alisa, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure, di prorogare ulteriormente l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, al massimo fino alla data del 31 dicembre 2024 o a data diversa stabilita a livello nazionale;
2. **di dare atto** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento afferiscono a prestazioni che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui alla Missione 13, "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese Correnti" del Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026";
3. **di dare mandato** ad A.Li.Sa. e alle ASL del sistema sanitario della Regione Liguria dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione dei contratti e il successivo monitoraggio.
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ad A.Li.Sa. e alle Aziende Sociosanitarie liguri per gli adempimenti di competenza;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Liguria.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.*

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2024-AC-221

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Angelo GRATAROLA		01/03/2024 13:17
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta SERENA		01/03/2024 13:08
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Barbara FASSIO		01/03/2024 13:05
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Barbara FASSIO		01/03/2024 13:05

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**  
Sito web della Regione Liguria